Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale franzato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 261

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno . .		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Giovedì 22 Settembre

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5855 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Perugia, deliberato dal Consiglio di prefettura in adunanza del 14 giugno 1870;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Perugia, composto di n. 12 articoli, e da munirsi del *visto* del Ministro dell'Interno,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, in un col detto regolamento, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

REGOLAMENTO
per la coltivazione del riso nella provincia di Perugia.

Art. 1. La coltivazione del riso è permessa sotto le condizioni seguenti:

1° Che sia a distanza non minore di 200 metri dalle abitazioni isolate; di 500 metri dai centri di popolazione superiore a 100 abitanti; di metri 1000 per gli aggregati di case contenenti una popolazione fissa di oltre 500 abitanti; di metri 2000 quando la popolazione superi i 2000 abitanti, di metri 4000 quando superi i 5000 abitanti;

2° Che è vietato l'uso di acque stagnate ed impure per la irrigazione dei terreni coltivati a risaie;

3° Che le abitazioni delle persone addette alla coltivazione delle risaie, poste ad una distanza minore di 200 metri dal perimetro delle risaie, abbiano il minor numero possibile di aperture verso le medesime, e il piano terreno 20 centimetri più alto del suolo esteriore, il quale, per la larghezza di 2 metri dal muro esterno, debba essere tutto all'intorno selciato con ciottoli o mattoni. Dovranno inoltre essere provviste di acqua potabile, ed i pozzi avranno le pareti di mattoni a calce in modo da impedire che vi trapelino le acque d'irrigazione. Di più è proibito di porre letame a distanza non minore di 10 metri dalle case abitate e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 2. La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi tra loro del perimetro delle abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaie.

Art. 3. Chiunque vorrà imprendere la coltivazione del riso dovrà, non più tardi del 1° dicembre, farne apposita istanza su carta da bollo, diretta al prefetto della provincia, la quale conterrà:

1° Il nome e cognome e il domicilio del richiedente;

2° L'indicazione dell'estensione e la descrizione del terreno che si vuole coltivare a riso, il comune ove è situato ed i proprietari che vi confinano;

3° L'indicazione del fonte, torrente, o fiume che somministrerà le acque alla risaia, ed il fosso o scolo che riceverà il reflusso delle medesime;

4° La distanza che corre tra il terreno destinato a risaia ed i luoghi abitati più vicini.

A siffatta domanda dovranno allegarsi tutti quei documenti che potessero giustificare le cose che essa asserisce.

Art. 4. La pubblicazione dei documenti contemplati nell'art. 3 della legge 12 giugno 1866 dovrà farsi in tempo utile, a cura dei comuni interessati, anche nei comuni finitimi che potranno fare opposizione all'istanza.

Art. 5. Nello archivio del comune, nel cui territorio è esercitata la industria della coltivazione del riso, sarà redatto e conservato un registro contenente la descrizione dei terreni per i quali fu autorizzata la detta coltivazione.

Art. 6. Ogni fondo da coltivarsi a risaia dovrà, oltre il corredo dell'acqua sufficiente:

1° Essere sistemato in modo che l'acqua sia in continuo deflusso, comunque lento;

2° Essere disposto in modo da rimanere asciutto al ritiro delle acque;

3° Avere assicurato il libero sfogo delle acque defluite, onde non avvengano stagnamenti e rigurgiti.

Art. 7. Compiuta la messe, i terreni dovranno essere totalmente bonificati, e ciò nel periodo improrogabile di giorni quindici.

Art. 8. I lavori delle risaie saranno incominciati soltanto un'ora dopo il levare del sole, e saranno sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 9. Le paglie ed i residui, non che le erbe sarchiate nel terreno delle risaie, dovranno trasportarsi in terreno asciutto, ed essere collocate in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 10. Qualunque provvedimento in esecuzione del presente regolamento potrà dall'autorità sanitaria competente essere sospeso per ragione di pubblica igiene.

Art. 11. Sulla proposta dell'autorità governativa locale, e sulla domanda dei comuni e dei privati, saranno ammesse le revoche, le aggiunte e le modificazioni al presente regolamento che fossero suggerite dalla esperienza e dalle più esatte cognizioni delle condizioni di località.

Art. 12. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite, a seconda delle circostanze con pene e nei limiti fissati dall'articolo 5 della legge sopra ricordata, cioè a dire con pene pecuniarie fino alla somma di lire 200 per ogni ettaro di terreno coltivato in contravvenzione, oltre alla facoltà nell'autorità governativa di far distruggere o bonificare le risaie in contravvenzione alla legge ed al presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
G. Lanza.

Il N. 5879 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge in data del 5 agosto 1870, n. 5773, colla quale fu aperto un credito straordinario di quindici milioni di lire al Ministro della Guerra, ed altro di un milione di lire al Ministro della Marina, con facoltà al Governo di provvedere alla ripartizione dei detti due crediti fra i capitoli dei bilanci 1870 dei Ministeri suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e della Marina, ed a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il credito straordinario di un milione di lire (1,000,000), aperto al Ministro della Marina colla legge del 5 agosto 1870, n. 5773, sarà ripartito fra i capitoli seguenti del bilancio del Ministero della Marina per l'anno 1870.

Spesa Ordinaria.

Marina militare.

Capitolo 3*bis*. Armamenti navali L.	100,000
Id. 6. Commissariato generale della Regia Marina . . . . »	6,000
Capitolo 7. Corpo sanitario militare marittimo. . . . . . . »	14,000
Id. 8. Corpo R. equipaggi »	172,000
Id. 9. Corpo fanteria Reale Marina . . . . »	63,000
Id. 10. Pane e viveri . . »	161,000
Id. 12. Giornate di cura, e materiali d'ospedale . . . . . . »	20,000
Servizio del materiale.	
Capitolo 17. Materie grasse e resinose, droghe e colori . . . . »	80,000
Id. 19. Artiglierie e munizioni »	46,000
Id. 21. Mercede agli operai »	320,000
Servizi diversi.	
Id. 31. Noli, trasporti e missioni . . . . »	18,000
Totale L.	1,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.
G. Acton.

Il N. MMCCCCXXVIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi della Società Marzia con sede in Vicenza;

Visti i Nostri decreti del 30 dicembre 1865 e del 5 settembre 1869, n. 2727 e 5256, relativi alle società commerciali per azioni;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Associazione anonima per la raccolta delle materie fertilizzanti, col titolo di *Società Marzia*, costuitasi in Vicenza per pubblico atto del 2 luglio 1870, rogato A. Cristofori, al n. 435 di repertorio, è autorizzata, ed è approvato il suo statuto inserto a detto atto, previa l'osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2. Lo statuto sociale porterà in fine dell'articolo 8 questa aggiunta:

« Gli amministratori della Società sono mandatari temporanei e revocabili. »

Art. 3. La Società predetta contribuirà per annue lire cento nelle spese per gli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

S. M. sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreti in data 21 e 28 agosto, 1° e 11 settembre 1870 si è degnata fare le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

A commendatore:

Gobbi comm. avv. Federico, direttore generale del contenzioso finanziario.

Ad uffiziali:

Prunotti cav. Luigi, direttore capo di divisione di 1ª classe negli uffizi della Corte dei conti in riposo;

Azzolini cav. dott. Paolo, direttore capo di divisione nel Ministero delle Finanze;

Terzi cav. dott. Federico, id. id. id.;

Ottonelli cav. Leopoldo, id. id. id.

A cavalieri:

Trevisani avv. Giovanni, presidente della Commissione provinciale d'appello per le imposte dirette in Avellino;

Ramasco Antonio, primo segretario nell'Intendenza di finanza di Campobasso;

Zanchi Francesco, già verificatore alla monetazione presso la zecca di Milano;

Boeri Lazzaro, conservatore delle ipoteche in Chiavari;

Calzone Ettore, ingegnere meccanico.

Nell'elenco delle obbligazioni del prestito 10 agosto 1857, pubblicato ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre corrente, n. 248, leggesi il numero 101375 invece del numero 101371.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE.

Prospetto delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'asse ecclesiastico.

Nel mese di agosto 1870.

N° dei lotti venduti (*)		520
Prezzo d'asta	L.	2,413,792 57
Prezzo d'aggiudicazione . . .	»	2,916,265 38

In complesso dal 26 ottobre 1867 al 31 agosto 1870.

N° dei lotti venduti		47126
Prezzo d'asta	L.	224,853,910 98
Prezzo d'aggiudicazione . . .	»	295,051,041 43

(*) Mancano le notizie per Girgenti e Teramo.

Firenze, li 21 settembre 1870.

Il Direttore Generale
Saracco.

Il Direttore Capo della 6ª Divisione
Costa.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale del Demanio e delle Tasse

PROSPETTO delle riscossioni fatte nel mese di agosto **1870** *ed in quello corrispondente dell'anno* **1869**.

RAMO DEMANIO E TASSE

N° dei capitoli del bilancio	Capitoli	Riscossioni del mese di agosto 1870	Riscossioni del mese di agosto 1869	Differenze del mese di agosto in più	Differenze del mese di agosto in meno	Riscossioni da gennaio a tutto agosto 1870	Riscossioni da gennaio a tutto agosto 1869	Differenze da gennaio a tutto agosto in più	Differenze da gennaio a tutto agosto in meno
	Entrate ordinarie.								
6	Tasse sulle successioni	1,882,253 08	1,168,317 17	713,895 91	»	11,232,430 58	8,808,458 44	2,423,972 14	»
7	Tasse sulle manimorte	601,963 81	400,225 73	201,738 08	»	3,215,703 57	3,063,111 77	152,591 80	»
8	Tasse sulle Società	15,194 40	32,446 56	»	17,252 16	1,792,485 04	978,422 81	814,062 23	»
	Tasse di registro — 1. Sugli atti civili	2,293,820 19	2,105,522 91	188,297 28	»	18,826,206 25	18,975,887 05	»	149,680 80
10	2. Sugli atti giudiziari	421,080 71	459,093 14	»	38,012 43	3,191,492 44	3,126,918 42	64,574 02	»
	3. Dritti degli archivi notarili . .	37,366 64	39,173 32	»	1,806 68	303,245 88	312,511 68	»	9,265 80
11	Tasse d'ipoteche	330,236 72	315,158 51	15,078 21	»	2,907,929 61	2,731,442 »	176,497 61	»
	Bollo — 1. Spaccio di carta bollata . . .	1,987,479 51	2,000,789 »	»	13,309 49	15,150,905 31	15,049,549 65	101,355 66	»
12	2. Bollo straordinario	98,462 36	127,403 77	»	28,941 41	2,546,230 23	2,344,798 98	201,431 25	»
	3. Carte da giuoco	10,755 52	12,425 92	»	1,670 40	100,804 93	108,255 05	»	7,450 12
29	Dritti di cancelleria	382,403 61	371,926 69	10,476 92	»	2,559,734 67	2,515,376 52	44,358 15	»
31	Tasse del pubblico insegnamento	62,627 95	47,843 16	14,784 79	»	1,034,145 71	912,978 66	121,167 05	»
35	Dritti pel rilascio d' depositi giudiziali . . .	36 04	228 97	»	192 93	3,727 83	6,414 30	»	2,686 47
36	Proventi degli archivi di Stato	1,155 63	463 75	691 88	»	9,437 47	5,825 41	3,612 06	»
	Concessioni governative — 1. Tasse per licenze di caccia .	379,767 71	387,581 59	»	7,813 88	1,054,217 86	1,063,613 42	»	9,395 56
	2. Privative industriali	2,802 20	3,763 60	»	961 40	45,680 73	57,245 51	»	11,564 78
	3. Marchi e segni d'industria .	106 50	42 20	64 30	»	925 90	1,144 30	»	218 40
	4. Dritti d'autore d' opere d'ingegno	1,184 25	190 »	994 25	»	6,453 58	3,124 21	3,329 37	»
37	5. Visite a caldaie a vapore . .	466 58	433 93	32 65	»	3,767 88	4,204 10	»	436 22
	6. Fiere e mercati.	846 98	407 »	439 98	»	6,321 48	4,320 40	2,001 08	»
	7. Marche per passaporti . . — 8. Concessioni diverse (legge 6 luglio 1868)	131,071 66	117,097 54	13,974 12	»	1,149,122 76	1,148,961 44	161 32	»
38	Tassa Monta cavalli stalloni	8,454 34	9,430 »	»	975 66	89,480 83	103,851 97	»	14,371 14
	1. Multe e pene pecuniarie per fatti penali .	58,343 »	51,347 25	6,995 75	»	385,397 48	344,207 16	41,190 32	»
40	2. Depositi per ricorsi in cassazione . . .	22,309 18	22,730 50	»	421 32	154,485 16	157,530 78	»	3,045 62
	3. Prodotto vendita di mezzi di colpa . . .	126 61	565 70	»	439 09	2,748 61	2,758 53	»	9 92
41	Multe per contravvenzioni al macinato . . .	1,923 76	902 20	1,021 56	»	10,786 12	3,635 26	7,150 86	»
42	Dritti per significhe d'atti giudiziali all'estero	859 67	865 10	»	5 43	7,922 25	8,061 79	»	139 54
43	1. Ricupero di spese di giustizia criminale	31,435 41	30,070 38	1,365 03	»	189,538 45	201,508 12	»	11,969 67
	2. Rifusione di spese di liti	4,188 21	3,187 96	1,000 25	»	23,371 60	16,742 86	6,628 74	»
»	Tasse boschive	1,6[illegible] 06	1,299 02	385 04	»	8,066 78	37,222 50	»	29,155 72
»	Dritti di protomedicato	68 21	48 40	19 81	»	484 52	5,1[illegible]6 74	»	4,642 22
	Totale delle Tasse . . .	8,770,474 50	7,711,020 97	1,17[illegible],255 81	111,802 28	66,013,261 51	62,103,209 83	4,164,083 66	254,031 98
	Demanio — 1 a 4. Fitti, rendite, ed altre annualità dovute al demanio . .	813,917 66	977,987 99	»	164,070 33	6,335,482 65	7,028,250 68	»	692,768 03
	5. Crediti eventuali diversi .	200,368 95	143,991 01	56,377 94	»	1,2[illegible]1,788 68	1,095,174 65	116,614 03	»
22	6. Vendita ordinaria di stabili .	»	»	»	»	»	»	»	»
	7. Proventi dello stabilimento metallurgico di Mongiana .	801 51	9,359 75	»	8,558 24	186,813 13	4[illegible],302 90	142,510 23	»
	8. Proventi dello stabilimento minerale di Agordo . . .	8,266 19	5,050 42	3,215 77	»	34,447 49	68,973 95	»	34,526 46
25	Rendite del fondo d'ammortizzazione nel Veneto	194 35	1,384 01	»	1,189 66	5,270 67	8,679 33	»	3,408 66
26	Beni affetti all'istruzione pubblica	9,034 86	19,961 14	»	10,926 28	51,600 20	93,160 37	»	41,560 17
	Entrate straordinarie.								
57	Affrancazione di canoni del demanio	9 91	105 »	»	95 09	630,714 99	509,213 1[illegible]	121,501 80	»
58	Cespiti varii delle bonifiche	26,140 24	43,404 15	»	17,263 9[illegible]	201,881 22	223,145 09	»	21,263 87
60	Tavoliere di Puglia	48,660 96	90,525 01	»	41,864 0[illegible]	1,552,771 12	667,164 »	885,607 12	»
61	Tonnara di Porto Paglia	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Vendita straordinaria di stabili demaniali . .	68,952 51	324,914 99	»	255,962 48	1,201,082 12	2,613,321 61	»	1,412,239 49
	Totale generale del ramo demanio e tasse	9,946,821 64	9,327,704 44	1,230,849 52	611,732 32	77,425,113 78	74,454,595 60	5,430,316 84	2,459,798 66
	Differenza — in più . . .	. . . . . .	. . . . . .	619,117 20		. . . . . .	. . . . . .	2,970,518 18	
	Differenza — in meno . .	. . . . . .	. . . . . .	»		. . . . . .	. . . . . .	»	

RAMO ASSE ECCLESIASTICO

N° dei capitoli del bilancio	Capitoli	Riscossioni del mese di agosto	Riscossioni dei mesi precedenti	Totale
	Entrate ordinarie.			
66	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio con le leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867	1,674,333 56	5,896,602 13	7,570,935 69
67	Canoni, censi, livelli, ecc.	96,562 19	434,418 32	530,980 51
	Entrate straordinarie.			
68	Prodotto della vendita di beni	3,335,475 76	25,550,699 99	28,886,175 75
69	Rimborso e prodotti varii ed eventuali	85,874 21	260,315 75	346,219 96
69*bis*	Tassa straordinaria per lo svincolo, e rivendicazione di benefizi	2,410,957 66	1,545,130 64	3,956,088 30
70	Tassa straordinaria del 30 0/0 sui beni delle corporazioni religiose in Lombardia. .	17,229 95	44,341 96	61,571 91
	Totale generale del ramo asse ecclesiastico	7,620,433 33	33,731,538 79	41,351,972 12

Dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse
Firenze, addì 17 settembre 1870.

Pel Direttore Generale
PASINI.

Il Direttore Capo di Divisione
SANTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 323 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Visto l'art. 17 del regolamento per la compilazione dei progetti relativi al servizio affidato al Real corpo del Genio civile, approvato con decreto ministeriale 4 ottobre 1868;

Visti i voti 11 agosto 1868 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 10 agosto 1869 del Consiglio di Stato, e la nota 16 giugno 1870 della Corte de' conti,

Decreta:

Art. 1. È approvato l'annesso capitolato contenente le condizioni generali per tutti gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, che si stipulano tanto per asta pubblica quanto per trattative private, in base a progetti allestiti dal Real corpo del Genio civile.

Art. 2. Le condizioni particolari a ciascun contratto risulteranno da un capitolato speciale annesso al progetto dell'opera, e che insieme al capitolato generale si unirà al contratto.

Art. 3. I progetti che dovranno presentarsi dal Genio civile dal 1° gennaio 1871 in avanti saranno coordinati al capitolato generale annesso al presente decreto.

Firenze, 31 agosto 1870.

Il Ministro: GADDA.

CAPITOLATO GENERALE

per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato.

CAPO I. — *Stipulazione del contratto.*

Art. 1. L'appalto delle opere dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici si fa nelle forme indicate negli avvisi d'asta, osservate le leggi ed i regolamenti sulla contabilità generale e sui contratti per servizio delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2. Per essere ammesso a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà produrre:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Non sono ammesse a concorrere agli incanti le persone che nella esecuzione di altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso il Governo o verso privati.

Art. 3. I concorrenti all'asta dovranno depositare presso l'ufficio, in cui si terranno gli incanti, la somma stabilita nel capitolato speciale e indicata negli avvisi d'asta come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

Questa somma sarà fissata, secondo le circostanze, tra il decimo ed il trentesimo dell'importo dei lavori da appaltarsi.

Il deposito si farà in moneta metallica od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come denaro, o in rendita del debito pubblico al corso del giorno del deposito.

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gli incanti.

Art. 4. Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza indicazione esplicita e precisa del ribasso.

Art. 5. Ove l'amministrazione volesse fare eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l'appaltatore dello sborso del denaro occorrente, questi dovrà anticipare le somme occorrenti.

Nei capitolati speciali sarà fissato l'interesse da accordarsi all'appaltatore sulle somme anticipate, che non potrà essere maggiore del sei per cento all'anno, e sarà dovuto in ragione del tempo durante il quale l'appaltatore sarà rimasto in isborso.

Art. 6. La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nell'avviso d'asta o nell'atto di deliberamento; ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione non potrà essere minore del 10 nè maggiore del 20 per 100 del valore delle opere date in appalto.

Però non è tolto che in circostanze eccezionali l'amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore, qualora la cauzione del 20 per 100 sia giudicata insufficiente.

Ove nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione dovrà essere data in numerario o in biglietti di banca accettati come denaro nelle casse dello Stato, od in rendita del debito pubblico al valore di borsa nel giorno del deposito. Nell'avviso d'asta sarà indicata la somma da depositare.

Art. 7. L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per far fronte alle spese dell'esecuzione dei lavori d'ufficio e per rimborsarsi delle spese e risarcirsi dei danni derivati dalla inesecuzione delle obbligazioni dell'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione non risultasse sufficiente.

Se la cauzione sia stata data con deposito di rendita pubblica, l'amministrazione potrà, senz'altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l'amministrazione abbia dovuto valersi in tutto od in parte durante la esecuzione del contratto.

Art. 8. Nel capitolato speciale può essere stabilito che l'appaltatore debba presentare prima della stipulazione del contratto un supplente o fideiussore. Questo supplente sarà tenuto, non solo allo adempimento degli obblighi assunti dallo appaltatore, quando esso non vi soddisfaccia, ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dello appaltatore, legalmente riconosciuto.

La nuova gestione avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorchè di una dichiarazione dell'amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dello appaltatore primitivo; rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla qual clausola s'intenderà avere espressamente aderito, tanto l'obbligato principale quanto il supplente nel contratto di appalto.

L'amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze d'interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venire sospeso o incagliato il progresso dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire al contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all'articolo 2 ed eleggere un domicilio a norma dell'articolo 9.

Art. 9. L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo nel capoluogo della provincia o del circondario in cui debbono eseguirsi i lavori.

Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico od una persona o ditta determinata.

Tutte le intimazioni, gli assegnamenti di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sulle istanze dell'amministrazione potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, od alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori, o al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o sia ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni fatte sulle istanze dell'amministrazione potranno essere consegnate al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le citazioni ed altri atti giudiziali si faranno col ministero di usciere; tutte le altre intimazioni potranno eseguirsi col mezzo degli agenti del comune.

Art. 10. Approvato definitivamente il contratto, l'amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia del contratto e de' documenti ad esso allegati, cioè del capitolato speciale d'appalto, del processo verbale di aggiudicazione, nonchè de' disegni, piani o profili delle opere che si devono eseguire e che per legge fanno parte integrale del contratto.

Il presente capitolato che forma un contesto col capitolato speciale, sarà unito in istampa al contratto ed alle copie di esso.

Art. 11. Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di stampa, bollo e registro relative all'asta, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati a termini dell'articolo precedente.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti, ed approvata dal capo dell'amministrazione presso cui fu stipulato il contratto.

CAPO II. — *Esecuzione dei lavori.*

Art. 12. Approvato a termini di legge il contratto, od anche dopo il deliberamento quando in vista dell'urgenza il Ministero dei lavori pubblici abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere direttore delle opere procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore.

Nel giorno fissato dall'ingegnere direttore l'appaltatore dovrà trovarsi sul luogo, e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero dei canneggiatori ed operai, e gli utensili e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle opere da costruire, secondo i piani, profili e disegni relativi.

Operatosi il tracciamento potranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, ove si crederanno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi, e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Il tracciamento delle opere potrà anche farsi dall'appaltatore, salva verificazione e rettificazione, ove siavi luogo, dell'ingegnere direttore.

Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale in doppio esemplare, firmato dall'ingegnere e dall'appaltatore.

Qualora all'atto della consegna, e in seguito a mutamenti avvenuti nelle condizioni locali dopo compilato il progetto, in base al quale si fece l'appalto, l'ingegnere direttore ravvisasse necessarie delle modificazioni al progetto, dovrà sospendere la consegna e riferirne all'autorità superiore cogli opportuni rilievi e calcoli di spesa.

Se i lavori saranno stati ordinati d'urgenza a termini dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, e le modificazioni giudicate necessarie fossero di tenue importanza, l'ingegnere potrà procedere alla consegna anche di queste in relazione allo stato fatto, salvo le successive determinazioni dell'amministrazione, cui dovrà tosto esserne fatta relazione.

Art. 13. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona, a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura deve essere depositato presso l'amministrazione, la quale, prima di accettare il mandatario quale rappresentante dell'appaltatore, potrà richiedere che esso provi di avere i requisiti voluti dall'art. 2 di questo capitolato.

L'appaltatore o il suo rappresentante devono per tutto il tempo dell'impresa dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Art. 14. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dall'ingegnere in capo o dall'ingegnere direttore de' lavori, salvo il fare le sue osservazioni e riserve com'è disposto all'articolo 28.

Art. 15. L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri; e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti, che quando trattisi di imprese grandiose, le quali richieggono di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati dal prefetto sulla proposta dell'ingegnere capo per il buon ordine de' lavori e la disciplina medesima.

Art. 16. Occorrendo in corso di esecuzione dei lavori un aumento di opere di un importare maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo od opposizione in iscritto, non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto concessagli dall'articolo 344 della legge sui lavori pubblici, e le maggiori opere s'intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto a senso del citato articolo 344, non si porteranno in conto come opere nuove od aumento di opere:

1° I lavori che occorressero in più per difficoltà di fondazione, tanto per cavamenti, esaurimenti, casse ed altri ripieghi d'arte, quanto per cambiamento di dimensioni o qualità di materiali;

2° Le riparazioni di danni, che durante l'esecuzione delle opere fossero prodotti da frane o da qualunque altra causa di forza maggiore.

Art. 17. Quando insorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'impresario, ne è reso conto all'ingegnere capo.

Nei casi previsti dall'articolo 22 e dall'articolo 25 del presente capitolato, se l'appaltatore contesta i fatti, l'ingegnere redige un processo verbale delle circostanze contestate e lo notifica all'appaltatore, il quale deve presentare le sue osservazioni nel termine di 24 ore. Queste osservazioni ed il processo verbale sono trasmessi dall'ingegnere direttore all'ingegnere capo, il quale emette la sua decisione.

Quando questa gli sia contraria, l'appaltatore può presentare al prefetto una memoria, da trasmettersi cogli altri atti al Ministero dei Lavori Pubblici, e nella quale siano indicate le ragioni e l'ammontare delle sue domande.

Il Ministero provvederà sul richiamo, udito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 18. L'appaltatore non potrà assumere per suoi agenti o capi di officina se non persone capaci di coadiuvarlo, e di sostituirlo occorrendo nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento od il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia, o dalla negligenza de' suoi agenti ed operai, nonchè dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 19. Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, sono a carico dello appaltatore le spese per formare i cantieri ed illuminarli ove occorra, le spese pei mezzi di trasporto, gli attrezzi, i ponti e quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese di consegna, di tracciamento dei lavori, di verificazioni ed esplorazioni durante l'esecuzione dei medesimi, e all'atto della collaudazione; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, quelle delle strade di servizio; le spese per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali, e qualsiasi altra relativa all'impresa.

Art. 20. L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l'amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati colle somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori, a forma dell'articolo 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti dei lavori firmate da due testimoni.

Art. 21. Potrà essere stabilito nel capitolato speciale che sia fatta una ritenuta dell'uno per cento sulle somme dovute all'appaltatore per assicurare, sotto la vigilanza dell'amministrazione, soccorsi agli operai colpiti da lesioni o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove e ai loro figli e per provvedere alle spese del servizio medico. Ultimati i lavori, la parte di questa ritenuta che non è stata impiegata viene restituita allo appaltatore.

Art. 22. I materiali dovranno essere della dimensione e peso prescritti nel capitolato speciale, provenire dai luoghi ivi prescritti, ed essere della migliore qualità in ciascuna specie, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'ingegnere.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera, e l'ingegnere avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto, e l'impresario dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprano di cattiva qualità, si procederà come è disposto dall'articolo 25 pei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'amministrazione nella collaudazione finale.

Qualora venga tollerata una eccedenza nelle dimensioni dei materiali prescritti, ciò non darà diritto ad alcun aumento nei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni stabilite dal contratto.

Se invece verrà ammessa una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, i prezzi convenuti pei materiali medesimi dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni.

Art. 23. I materiali saranno presi nei luoghi indicati nel capitolato speciale.

Nel prezzo dei materiali s'intende compreso il compenso all'appaltatore per ogni spesa di trasporto, come ogni spesa per apertura di cave, estrazione ed occupazioni temporanee che, occorrendo, dovranno stare a suo carico.

A richiesta dell'ingegnere direttore o dell'amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge e dei regolamenti sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e di avere pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 24. Nel caso che, per esaurimento di alcune delle cave prescritte o per altro motivo, convenisse ricorrere ad altra località per l'estrazione dei materiali, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento, quando gli sia ordinato per iscritto dallo ingegnere capo.

Se il cambiamento importasse una differenza nel prezzo del materiale, questo sarà determinato per assimilazione a quello della località abbandonata, e prima di applicarlo dovrà essere approvato dalla amministrazione appaltante.

Art. 25. L'appaltatore dovrà demolire e ricostruire a totale sua spesa e rischio quei lavori che l'ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali di qualità o misura diversi dai prescritti. In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà l'ingegnere capo.

Allorchè l'ingegnere direttore dei lavori presumerà che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'ingegnere capo, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando i vizi di costruzione siano constatati.

Art. 26. Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, e sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato nei capitolati, dedotto il ribasso d'asta. Frattanto l'impresa non potrà, sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti, per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'articolo 248 della legge.

Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'articolo 19 del presente capitolato.

Egualmente nessun compenso sarà dovuto pei danni prodotti da forza maggiore, quando siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, e che non abbiano osservato le regole dell'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

Nei lavori di difesa contro i fiumi e torrenti tutte le eventualità e i danni portati dalla piene anche straordinarie sono a carico dell'appaltatore.

Art. 27. Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguito saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali.

Art. 28. Per ciascuna opera data in appalto si terrà un registro di contabilità che dovrà essere previamente sottoscritto in ogni pagina dall'ingegnere capo e dall'appaltatore.

L'ingegnere direttore dei lavori vi inscriverà le classificazioni e misure dei lavori e le memorie relative alle opere eseguite man mano che saranno verificate in contraddittorio dell'appaltatore, o, di chi lo rappresenti, dall'ingegnere stesso, o sotto la sua responsabilità, dall'agente delegato all'assistenza dei lavori.

Tutte le inserzioni e annotazioni saranno sottoscritte dall'appaltatore e dall'ingegnere direttore o da chi per esso.

L'appaltatore potrà far inserire nel registro le osservazioni, dichiarazioni e riserve che giudicherà del suo interesse, e non sarà ammesso a far valere eccezioni o pretese che non siano state espressamente e specificatamente riportate nel registro.

Rifiutandosi l'appaltatore ed il suo rappresentante a sottoscrivere le inscrizioni nel registro, se ne farà menzione nel registro stesso, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate, qualvolta entro i dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo in iscritto il suo richiamo specifico e determinato.

I risultamenti del registro di contabilità serviranno di base per la formazione del conto dei lavori e per risolvere le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore.

L'appaltatore potrà tenere copia a proprie spese del registro di contabilità.

Art. 29. Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel capitolato speciale che alla fine d'ogni anno si chiudano le partite del registro. In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti di opere, di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda quei lavori la cui situazione non si potè stabilire che in modo provvisorio.

L'appaltatore dovrà entro 20 giorni, da che questo conto gli venne comunicato dall'ingegnere capo, fare le sue deduzioni in iscritto, indicando quali modificazioni egli richieda. Omettendo di fare questa deduzione, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita.

Art. 30. La chiusura dei registri ed il conto come nell'articolo precedente si potrà fare anche per tutti quegli appalti, i cui lavori vengono sospesi od a determinate epoche dell'anno, o per speciale disposizione dell'amministrazione, per riprendersi dopo un intervallo di tempo.

Art. 31. L'appaltatore deve aver compiuti interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dal giorno in cui si intraprende la consegna dei lavori.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, dovrà rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza, e sottostare ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo, da stabilirsi nel capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenzione sul prezzo del lavoro.

Quando per cause ad esso non imputabili l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà ottenere una proroga, che, verificate le circostanze, sarà concessa dal prefetto ove non ecceda i trenta giorni, e dal Ministero dei lavori pubblici se per un maggior tempo.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto o una indennità se, non ostante la sua diligenza, e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro.

Art. 32. L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'ingegnere direttore.

Quando l'ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter pretendere alcuna indennità.

Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dodici ore per ogni ventiquattro.

CAPO III. — *Pagamenti all'appaltatore.*

Art. 33. Nel corso della esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal capitolato speciale, ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori.

Sui detti pagamenti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo del contratto non superi le lire 50,000, e di un decimo per le prime 50,000 lire e di un ventesimo per il di più, quando la spesa superi le lire 50,000.

Le somme ritenute serviranno all'amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo coll' ultima rata di appalto.

Su queste somme l'amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 34. I pagamenti in acconto saranno eseguiti sopra certificati dell'ingegnere direttore, indicanti sommariamente la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel capitolato speciale, e quando trattisi di grandi opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto, e per una somma che nel complesso dei varii certificati non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Questi ammanimenti, in conformità a quanto è detto nell'articolo 22, resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Art. 35. Quando siano state ordinate dall'amministrazione in conformità dei regolamenti, e non altrimenti, delle varianti nei lavori o nella qualità dei materiali, ne sarà fatta la valutazione ai prezzi del contratto o secondo prezzi assimilati a quelli di opere analoghe.

Se questa assimilazione non possa farsi, la valutazione si opererà coi prezzi correnti nel luogo dei lavori.

I nuovi prezzi, dopo essere stati discussi tra l'ingegnere e l'appaltatore, saranno sottoposti all'approvazione dell'amministrazione, senza la quale non potranno essere applicati alla valutazione dei lavori.

Anche questi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

Art. 36. I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere interessi od altre indennità di qualsiasi specie.

Tuttavia, se ad opera finita lo appaltatore non potrà ottenere il saldo del suo credito entro tre mesi dal giorno in cui il suo avere sarà definitivamente reso liquido, avrà diritto, dallo spirare di questo termine, alla decorrenza dell'interesse in ragione del cinque per cento all'anno sulle somme dovute, fino al giorno dell'effettuato pagamento.

CAPO IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 37. Il Governo oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti d'arte e di antichità e dei frammenti di essi che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori; e l'appaltatore dovrà consegnarli all'amministrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione.

Queste spese, regolarmente giustificate, dovranno essere liquidate dall'ingegnere capo.

Art. 38. I materiali provenienti da escavazione o demolizione resteranno in proprietà dell'amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

In quel caso l'appaltatore si ritiene obbligato a trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel capitolato speciale, o che verrà designato dall'ingegnere direttore.

Art. 39. Se per negligenza dell'appaltatore non saranno condotti colla necessaria attività i lavori, e siavi luogo ad applicare l'articolo 341 della legge sui lavori pubblici, il prefetto, sul rapporto dell'ingegnere direttore dei lavori e sulla proposta dell'ingegnere capo, assegnerà con suo decreto all'appaltatore il termine, entro il quale dovrà conformarsi alle prescrizioni contenute nel decreto stesso, e dirette ad assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefisso dal contratto.

Questo termine decorrerà dal giorno dell'intimazione del decreto, e, salvo i casi d'urgenza da esprimersi nel decreto stesso, non sarà minore di dieci giorni.

Il prefetto parteciperà al Ministero la eseguita intimazione.

Trascorso questo termine senza effetto, il prefetto, conformandosi alle istruzioni che gli potranno essere date dal Ministero dei Lavori Pubblici, e udito l'ingegnere capo, provvederà con speciali decreti per la esecuzione di tutte le opere o di parte delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, sotto la direzione e sorveglianza degli ingegneri del Governo, ed ordinerà l'apprensione dei materiali, macchine ed utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore, e che possono essere utilmente impiegati nei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante, e in loro mancanza coll'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti appresi.

L'appaltatore dovrà porre a disposizione dell'amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, tanto gli operai dell'impresa, quanto i magazzini ed i cantieri, sotto comminatoria di eseguirne lo sgombero d'ufficio ed a sue spese.

L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri.

Per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, e quando non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'amministrazione avesse stipulati.

Art. 40. Per anticipare i fondi necessari per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'amministrazione potrà valersi delle somme liquidate o da liquidarsi a favore dell'appaltatore, delle somme ritenute a termini dell'articolo 33 del presente capitolato e della cauzione.

Si comprenderanno nelle spese dei lavori di

ufficio le maggiori indennità di via e le diarie degli incaricati dall'amministrazione alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto è a carico dell'appaltatore; per contrario se l'amministrazione avrà ottenuto un risparmio sarà a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.

Art. 41. Quando l'amministrazione si valga della facoltà di sciogliere il contratto, a senso dell'articolo 345 della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a ricevere i lavori, e spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

L'amministrazione è obbligata ad accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che fossero ricevuti dagli ingegneri prima della partecipazione dello scioglimento del contratto.

Per determinare l'indennità dovuta allo appaltatore si applicherà il ribasso d'asta alla valutazione di tutte le opere eseguite.

L'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri e porli a disposizione dell'amministrazione nel termine che gli sarà stabilito, come nel precedente articolo 39.

Art. 42. Oltre alle obbligazioni portate dai capitolati speciali, ed a quanto è prescritto nel presente capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'amministrazione le disposizioni del Codice civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il regolamento per il servizio e per la contabilità del corpo Reale del Genio civile e per le collaudazioni de' lavori pubblici.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le casse dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento dei mandati sottodesignati spediti dall'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resteranno di nessun valore i titoli precedenti.

Mandato n. 799, esercizio 1870, per la somma di lire 3000 pagabile dalla Tesoreria di Sassari, intestato a favore di Cubeddu Francesco per restituzione di deposito di premio d'assoldamento.

Mandato n. 754, esercizio 1870, parimente intestato, per la somma di lire 32 84 quali interessi del deposito predetto.

Firenze, 7 settembre 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *per il Direttore Generale*
G. GASBARRI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

L'*Italia Militare* annunzia i seguenti movimenti di truppe:

Il 34° reggimento fanteria da Spoleto si è trasferito a Monterotondo.

Il 4° battaglione del 61° reggimento fanteria rimane a Terni.

Il 2° battaglione bersaglieri da Torino si è trasferito al Campo San Maurizio.

L'8° id. da Tagliacozzo id. a Carsoli.

Il 9° id. da Torino id. al Campo di S. Maurizio.

Il 25° id. da Magliano de' Marzi id. a Sora.

Il 38° id. da Palermo id. a Perugia invece di Firenze.

Il 39° id. da Salerno id. a Frosinone.

Il 41° id. da Civitella Roveto id. a Frosinone.

— Il monumento Piazzi, a quanto riferisce la *Lombardia* del 20, s'accosta al suo compimento.

La scorsa domenica, nello studio dello scultore Costantino Corti, con l'intervento di varie notabili persone, adunossi la Commissione degli egregi prof. cav. Abbondio Sangiorgio e cav. Antonio Caimi, segretario di quest'Accademia di belle arti, per constatare delle condizioni dell'opera. Il Corti può essere soddisfatto del favorevolissimo giudizio emesso dagli onorevoli professori suddetti; onde possiamo dire che la Valtellina acquisterà nel nuovo lavoro dello scultore milanese un'egregia opera d'arte.

Lo stesso giorno, il prof. B. E. Maineri, presidente della Commissione promotrice, riferiva ai membri di Ponte Valtellina, patria dell'astronomo, dove si rizzerà il monumento, il bel risultato, sollecitando intanto pei lavori d'inaugurazione preparatorii in quel paese.

— Leggesi nello stesso giornale:

La Giunta municipale di Milano ha trovato il modo di insegnare la geografia e la statistica del popolo. Essa ha disposto per collocazione nei pubblici giardini e passeggi degli obelischi meteorologici, statistici, astronomici, ecc., ecc. Il buon operaio troverà così lungo le sue passeggiate il mezzo di istruire la propria famigliuola sulle latitudini e le longitudini del nostro paese; sui gradi di temperatura, sull'altezza delle montagne, sulle variazioni dell'atmosfera, ecc., ecc. È un ottimo pensiero al quale facciamo plauso di cuore.

Il primo di questi obelischi scientifici verrà inaugurato nel giardinetto della Zecca, presso l'allea del bastione. Nei quattro lati di esso vi saranno: 1° un barometro colle indicazioni dell'altezza dei monti e monumenti principali d'Italia; 2° un termometro; 3° la nomenclatura delle principali città d'Italia, col numero degli abitanti rispettivi e coi gradi di longitudine e di latitudine; 4° la meridiana, col tempo medio e il tempo vero.

— Da una relazione del professore Paolo Delfino, ispettore scolastico della provincia di Mantova, sullo stato dell'istruzione primaria in quella provincia nell'anno 1869-1870 ricavasi che le scuole quivi, comprese le serali e gli asili, sono in numero di 824, che sono frequentate da 32,043 alunni, e che importano la spesa di lire 377,038.

— Il *Corriere Mercantile* annunzia che giorni sono partì dall'Inghilterra alla volta del porto di Genova il secondo vapore della Società Italo-Platense, nominato *Pampa*. Questo vapore salperà da Genova per Buenos Ayres il 1° del vegnente novembre.

— Leggesi nell'*Osservatore Triestino* del 19:

La mancanza di buone strade di comunicazione fra la Dalmazia e la limitrofa Turchia mantenne colà sino ai nostri giorni una specie di mezzo di trasporto, che, altra volta comunissimo, ora, nel secolo delle ferrovie, apparisce, per buona fortuna, assai raro e strano. Affine di effettuare questo commercio migliaia d'uomini e di cavalli discendono annualmente dai monti del confine ottomano ai mercati dalmati. Nel primo semestre di quest'anno nel distretto finanziario di Spalato, nei siti di Spalato, Macarsca e Meteovich arrivarono 8240 carovane con 1000 animali da sella e da tiro. Esse esportarono 32839 cent. daz. di sale, 7021 cent. di caffè, 6436 di zucchero, 6520 di riso, 2862 di spirito di vino, 810 di uva. Attivissimo è il commercio delle carovane anche nel distretto di Ragusa nei luoghi di Castelnuovo, Ragusa, Risano, Slano. Le carovane, nel primo semestre 1870, erano composte di 16,118 persone, 1049 cavalli da sella e 11,590 da tiro. Si esportarono 9216 cent. sale, 916 cent. caffè, 1537 zucchero, 1758 spirito, 100 rum, 3304 vino, 2109 riso, 4959 cent. daz. farina per la polenta; oltreciò tessuti di cotone, merluzzi, sapone, ferramenta. Zara non ha che una irrilevante comunicazione mediante carovane con Sebenico.

DIARIO

L'ultimo numero del *Journal Officiel* di Parigi che ci è giunto reca la data del 17. Esso contiene un decreto del governo della difesa nazionale con cui viene ordinato che tutti i comuni della Francia debbano procedere a una nuova elezione dei loro Consigli locali. Il numero dei consiglieri da eleggersi e il modo della elezione saranno regolati dalla legislazione esistente. Lo stesso decreto determina che le elezioni per l'assemblea Costituente abbiano luogo il 2 ottobre invece del 16, epoca precedentemente fissata. Con altro decreto si stabiliva che lunedì scorso, 19, i battaglioni della guardia mobile attualmente armati e riuniti a Parigi dovessero procedere alla elezione dei loro ufficiali. Le elezioni comunali debbono avvenire il 25 e il 28 di questo mese.

Nei fogli esteri abbondano i commenti ed i pronostici intorno alla missione del signor Thiers. Su questo argomento l'*Indépendance belge* esprime il giudizio che « se la missione dell'uomo di Stato francese in Inghilterra era quella di far uscire il governo britannico dal suo contegno di osservazione, può dirsi che essa abbia compiutamente fallito. Dalle più autorevoli informazioni, continua il giornale belga, apparisce evidente che, se in questi ultimi tempi le simpatie dell'Inghilterra verso la Francia si sono fatte più intense, esse non hanno però ancora forza bastevole per determinarla ad assumere il cômpito attivo di agente pacificatore. Essa si è limitata finora a trasmettere a Berlino i voti del governo di Parigi aggiungendovi forse taluni consigli di moderazione. » L'*Indépendance belge* constata poi che, se le classi governative d'Inghilterra consentono in questa politica, fra le classi popolari inglesi al contrario la causa della Francia incontra una simpatia aperta ed un preciso desiderio che si movesse in di lei aiuto.

Il *Petit Courrier*, di Liegi, pubblica la lettera di convocazione inviata dal presidente della Camera dei rappresentanti del Belgio ai membri della assemblea. La data della convocazione è il giorno 24 corrente. Il *Journal de Bruxelles* dice che appena radunata la Camera le verranno presentati dei progetti relativi a crediti straordinari per far fronte a spese di difesa nazionale ed alle spese prodotte dall'internamento nel Belgio di soldati degli eserciti belligeranti.

All'Aja è stata, nel giorno 19 settembre, aperta dal re in persona la sessione legislativa degli Stati Generali. Il discorso reale encomia il patriottismo del popolo neerlandese durante il corso degli ultimi eventi. Il popolo dimostrò di voler mantenuta la indipendenza del paese. I rapporti colle potenze estere sono rimasti durante la guerra inalterati. Il re è risoluto di conservare la neutralità. La condizione generale del regno e delle colonie è soddisfacente, e non sono in cattiva condizione le finanze.

A Vienna, la Camera dei Signori nella seduta del 20 settembre ha approvato una proposta d'urgenza del signor Schmerling, la quale aveva per iscopo di rispondere al discorso del trono con un indirizzo; e fu a questo fine eletta una Commissione di dodici membri di essa Camera. Fu pure approvata un'altra proposta dello stesso Schmerling, diretta a differire la nomina delle altre Commissioni.

Nel giorno 18 settembre, i membri liberali costituzionali della Camera dei Signori, tennero una seconda conferenza, alla quale, tra gli altri, assistevano il principe Carlo Auersperg, il conte Antonio Auersperg, il barone Lichtenfels, il cavaliere Schmerling, il barone di Hye, il signor Mayr, ecc. Si trattava di prendere una risoluzione sulla nomina di una Commissione per l'indirizzo. In questa conferenza, non altrimenti da quanto si fece nella prima, anzi con maggiore risolutezza, si è deciso di palesare la ferma determinazione di non discostarsi dai termini della Costituzione. Anche parecchi membri della Camera dei deputati, circa 30, tennero un'adunanza presieduta dal dep. Pascottini, alla quale intervennero, oltre ai deputati della Dalmazia, della Carniola, dell'Istria e di Gorizia, anche alcuni deputati del Tirolo, dell'Austria Superiore e della Bucovina; vi assistette pure il ministro d'agricoltura, barone Petrinò. Vi fu presa l'unanime deliberazione di rispondere con un indirizzo al discorso della Corona.

La Camera austriaca dei deputati, nella seduta del 19, ha deliberato di differire l'elezione del presidente fino all'arrivo dei deputati della Dieta boema. La maggioranza fu di 67 contro 66. Si è quindi aggiornata fino al 26 di questo mese.

La *Kreuzzeitung* smentisce la diceria che si era sparsa relativamente al ritorno del re di Prussia a Berlino.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ricevuto dal R. Console Generale in Trieste il telegramma seguente:

I cittadini italiani residenti a Trieste hanno richiesto questo Consolato di esprimere al R. Governo la loro esultanza per la seguita occupazione di Roma e per l'esaudimento datosi così al più fervido voto della nazione.

Dalle informazioni pervenute al Ministero della Guerra risulta che nella presa di Roma le nostre truppe ebbero 21 morti, dei quali tre ufficiali, e 117 feriti, fra i quali si contano cinque ufficiali.

Gli ufficiali morti sono: il maggiore comandante il 34° battaglione bersaglieri cav. Giacomo Pagliari, il luogotenente nel 9° reggimento d'artiglieria Giulio Paoletti ed il luogotenente nel 40° fanteria Augusto Valenziani.

I prigionieri fatti entro Roma ascendono approssimativamente a 9,300, di cui 4,800 indigeni e 4,500 esteri; quelli fatti antecedentemente ascendono circa a 1,400, onde si ha un totale di 10700 prigionieri.

In seguito a disordini nella città Leonina, causati da ira popolare contro i gendarmi pontificii, S. Santità si rivolse con insistenza al luogotenente generale Cadorna perchè mandasse truppe a tutela e mantenimento dell'ordine: il generale aderì a tale domanda.

A S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto il seguente telegramma:

Siena, 20 settembre.

Il sindaco di Siena in nome della città esultante per l'annunzio dell'ingresso dell'esercito italiano in Roma, plaudendo, felicita il Governo del Re e manda saluti ai prodi nostri soldati.

Dalle provincie romane:

Viterbo, 21 settembre.

Col concorso di tutta la popolazione plaudente e fra i concerti della musica cittadina, oggi fu innalzato lo stemma italiano nel palazzo municipale.

Nella sera bellissima e generale illuminazione; la popolazione col massimo entusiasmo festeggia il compimento delle aspirazioni nazionali, acclamando al Re, al Governo, all'esercito italiano.

Acquapendente, 21 settembre.

Giunta la notizia dell'ingresso delle truppe in Roma, la cittadinanza fece una splendida dimostrazione. Oggi festa universale, con elargizioni ai poveri, banda, fuochi, evviva al Re, al Governo che seppero appagare un voto tanto sospirato.

Il Presidente della Giunta
TAURELLI.

Frosinone, 21 settembre.

In Monte San Giovanni costituita Giunta locale composta dei signori conte Lucernari, Francesco Parravano, Camillo Del-Ferro ed Alessio Visca; Enrico Protona, segretario.

Cittadinanza ha firmato indirizzo al Re.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Firenze, 21 settembre 1870.

La notizia dell'ingresso delle truppe italiane nella città di Roma fu accolta con entusiastiche dimostrazioni di gioia dalle popolazioni di Genova, Messina, Salerno, Catanzaro, Caserta, Reggio Emilia, Girgenti, Catania, Ferrara, Ascoli, Siena, Teramo, Piacenza, Macerata, Parma, Brescia, Avellino, Potenza, Sarzana, Licata, Ancona, Perugia, Grosseto, Reggio Calabria, Cagliari, Chieti, Ivrea, Trapani, Pesaro, Castellammare di Stabia, Vigevano, Cosenza, Riposto, Bergamo, Padova, Canosa, Caltagirone, Rovigo, Novara, Vicenza, Arezzo, Taranto, Spezia, Lugo, Longarone, Città di Castello, Montagnana, Persiceto. Dappertutto si acclamò al Re Vittorio Emanuele in Campidoglio e a Roma capitale; le popolazioni percorsero le vie con bande musicali; le città furono illuminate e imbandierate. Grandissimo entusiasmo.

Il Consiglio provinciale di Rovigo ha votato lire 10,000 in sussidio delle famiglie povere dei soldati richiamati sotto le armi.

Il Municipio di Catania ha deliberato un sussidio di lire 3000 ai feriti e alle famiglie dei soldati morti dell'armata italiana.

Le rappresentanze municipali di Castelnuovo di Sotto, Orbetello, Roccalbegna, Città di Castello, Afragola, Secondigliano, Sant'Antimo, Giuliano, Grumo, Nevano, Ascoli Piceno, Milano, Cremona, Vigevano, Voghera, Siena, Lavello, Lanciano, Torre del Greco, Panicocoli, Cassino, Bra, Angri, Capua, Calci, Girgenti, Pontremoli, Palmi, Mossano, Dueville, Oderzo, Conegliano, Chiaravalle, Marche, Volterra, Castiglione delle Stiviere, Mugnano del Cardinale, Bagni S. Giuliano, Dolo, Perarolo di Cadore; le Deputazioni provinciali di Vicenza, Caserta, Grosseto, Sondrio, Treviso; i Consigli provinciali di Pesaro e Urbino, Avellino, Reggio di Calabria e Udine; il Comizio agrario di Casoria e la Società della fratellanza di Narni mandarono felicitazioni al Re e al Governo per l'entrata delle truppe italiane nella città di Roma capitale d'Italia.

Tours, 21.

I membri del governo si recarono oggi a restituire la visita agli ambasciatori esteri che trovansi a Tours.

Orléans, 20 (sera).

I Prussiani sono entrati a Pithiviers.

Nemours, 20 (sera).

Secondo alcune voci vaghe i Prussiani avrebbero subito una disfatta. Alcuni corpi isolati si sarebbero ripiegati a Malesherbes e a Pithiviers.

Livorno, 21.

La città continua a festeggiare l'ingresso delle nostre truppe a Roma. I negozi sono chiusi; le campane suonano a distesa. Una folla innumerevole percorre le strade. Si fece alle ore 4 pom. una grande dimostrazione al cimitero in onoranza dei cittadini caduti nelle patrie battaglie.

La città e il teatro sono illuminati.

Venezia, 21.

La Giunta municipale inviò felicitazioni al Re per il compimento del programma nazionale. Trasmise pure al generale Cadorna un telegramma nel quale saluta i fratelli romani a nome dei Veneziani. Continuano grandi dimostrazioni di gioia.

Berlino, 21.

(*Ufficiale*). — Si ha dal Quartiere generale in data di ieri:

Dopo i movimenti preparatorii degli ultimi giorni, tutte le nostre truppe, avanzandosi, hanno effettuato il totale accerchiamento di Parigi. Il 5° corpo prussiano e il 2° corpo bavarese, dopo aver passato la Senna al sud di Parigi, attaccarono 3 divisioni del generale Vinoy, e gli hanno preso 7 cannoni facendo molti prigionieri.

Berlino, 21.

(*Ufficiale*). — Si ha dal Quartiere dinanzi Strasburgo in data di ieri.

La lunetta n° 53 fu presa oggi dopo mezzodì da un battaglione della landwher. Un vivo fuoco di moschetteria del nemico fu ridotto al silenzio verso le ore 8 della sera.

Monaco, 21.

Si annunzia ufficialmente da Lugny in data di ieri sera: Ieri ebbe luogo un accanito combattimento presso Villejuif e Montrouge. Tre divisioni del corpo di Vinoy, appoggiate da una trincea costruita ultimamente, fecero una sortita e furono respinte dal 2° corpo bavarese rinforzato dal 5° e parte del 6° corpo d'armata prussiano. Furono presi 7 cannoni, e fatti 1000 prigionieri. Il nemico si ritirò in pieno disordine.

Berlino, 21.

Un telegramma del principe reale alla Regina, in data di Versailles 20, dice: « L'accerchiamento di Parigi sulla linea da Versailles fino a Vincennes fu vittoriosamente compiuto. Il nemico fu respinto. Gli abbiamo preso una trincea e 7 cannoni. Le nostre perdite sono lievi. »

Un telegramma del Re alla Regina, in data del 20, dice: « Ieri il nemico abbandonò, all'apparire delle nostre truppe, la posizione di Pierrefitte. Il 5° corpo d'armata prussiano e il 2° bavarese, dopo aver passato la Senna presso Villeneuve-Saint-Georges, attaccarono tre divisioni del generale Vinoy, sulle alture di Sceaux e le respinsero, colla perdita di 7 cannoni e di molti prigionieri, dietro i forti di Parigi. Il 7° reggimento subì grandi perdite. Il tempo è bello. »

Colmar, 20 (sera).

Il nemico ha completamente evacuato il dipartimento. Le operazioni della leva furono riprese a Mulhouse.

Se i Badesi ritorneranno, troveranno le popolazioni pronte ad una vigorosa resistenza.

Epinal, 20 (sera).

Toul fu ieri vivamente attaccata. Assicurasi che l'attacco fu respinto e che i cannoni dei nemici siano stati smontati.

Mans, 20 (sera).

Viaggiatori provenienti dai dintorni di Versailles dicono che i Prussiani subirono ieri una disfatta nella pianura tra Meudon e Sèvres. Essi avrebbero perduto 30 mila uomini e molti prigionieri, 93 cannoni ed alcune mitragliatrici. Questa notizia sembra contestabile perchè il generale Vinoy che comandava quelle truppe avrebbe trovato il mezzo di far conoscere questa vittoria alla prossima stazione telegrafica.

Tours, 21.

Notizie dal dipartimento della Senna e Marna recano che i Prussiani avrebbero subito due disfatte, una ad Athis e Mons e l'altra nei dintorni di Langy.

Berlino, 21.

In un ordine del giorno del 15, il generale Steinmetz prende congedo dalle truppe poste sotto i suoi ordini, annunziando la sua nomina a governatore generale della Posnania.

Konisberga, 21.

Ieri sera il celebre democratico Jacoby fu arrestato per ordine militare e internato in una caserma.

Trieste, 21 (mezzanotte.)

Stasera per l'occupazione di Roma, volendo alcuni cittadini fare una illuminazione, ebbe luogo qualche disordine, che fu represso dalla polizia. Si fecero alcuni arresti; vi sono due feriti; la illuminazione fu sospesa; la città è calma.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 21 settembre 1870, ore 1 pom.

Le pressioni barometriche sono stazionarie; il cielo è generalmente sereno e il mare è calmo.

Venti deboli e vari.

Qui il barometro si è abbassato di 3 millimetri nella mattinata.

È probabile un cambiamento di tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 21 settembre 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 762,0	mm 759,0	mm 757,5
Termometro centigrado	16,0	23,0	21,0
Umidità relativa	70,0	60,0	80,0
Stato del cielo	sereno	sereno velato	nuvolo
Vento { direzione / forza	SE debole	NO debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 23,5
Temperatura minima. . . . . + 10,0
Minima nella notte del dì 21 al dì 22 + 14,0

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 22 *settembre* 1870)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	56 65	56 60	— —	— —	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	35 20	35 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	id.	»	84 65	84 60	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	77 60	76 50	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	675 —	670 —	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	456 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	1870	1860	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2300
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	60 —	52 —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	205 —	200 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	321 —	320 —	— —	— —	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	id.	500	415 —	412 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	175
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	57 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	—	—	—	86
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	77

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 69	26 54
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 19	21 16
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 56 65, 60 cont. — Impr. Naz. 84 75, 70, 65 cont. — Buoni Meridionali 412 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA.

PRESTITO A PREMI 1866 DELLA CITTÀ DI MILANO

16ª ESTRAZIONE — 16 settembre 1870.

SERIE ESTRATTE
79 — 1277 — 1285 — 1889 — 6791

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 79		Serie 1277		Serie 1285		Serie 1889		Serie 6791	
10	20	15	20	19	100	2	1,000	8	100
35	50	70	20	26	50	24	50	27	20
42	20	90	20	59	20	28	20	37	20
75	50	99	20	70	20	46	20	39	100
				74	30,000	56	20	41	100
				83	100	64	50	46	500
				90	20	88	50	55	20
						94	50	60	20
						96	20	64	50
								85	50
								95	20
								99	50

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 5 serie come sopra estratte sono rimborsabili con it. lire 10.

Il rimborso si fa a datare dal 15 dicembre 1870, salvo la competente ritenuta, presso la cassa comunale di Milano.

La prossima estrazione avrà luogo il 16 dicembre 1870.

Milano, 16 settembre 1870.

La Giunta municipale
Il Sindaco
G. BELINZAGHI.
L'Assessore PINI.
Il Segretario BALESTRINI.

La Commissione
Carlo Servolini, assess. munic.
Luigi Sala, consigliere comunale.
Pietro Caglio.

3059

Società Anonima la *Fenice Massetana*

Nell'adunanza generale tenutasi dagli azionisti il 6 giugno p. p. venne deliberato un dividendo per l'esercizio dell'anno 1869 di lire diciotto sopra ogni buono di godimento. I possessori potranno riceverne il pagamento, a partire dal 1° ottobre prossimo, dai cassieri signori Schmitz e Turri in via del Proconsolo, n. 10, verso consegna del respettivo cupone segnato di n. 11.

Firenze, 20 settembre 1870.

Il Direttore della Società
Dottor FILIPPO SCHWARZEMBERG.

3062

COMMISSARIATO GENERALE
DELLA REGIA MARINA NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'asta.

Si notifica che nel giorno 12 ottobre 1870, ad 1 ora pomeridiana, si procederà alla Spezia, nella sala degli incanti, sita negli uffici del Commissariato generale, posti nella casa già Perasso, presso la darsena interna dalla parte di ponente avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, all'appalto della provvista durante il 1871 di

TESSUTI DIVERSI
eccettuate le tele olone e le tappezzerie

per la complessiva somma di L. 40,000.

Le consegne avranno luogo a Spezia ed anche a Genova quando ne sia il caso.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto Commissariato generale ed il commissario di marina in Genova, sito nella Regia darsena in tutte le ore d'uffizio.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 22 decorrendi da 1 ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per garanzia dell'impresa e per essere ammessi a licitare si dovrà depositare la somma di L. 4,000 in contanti o in cartelle del Debito pubblico al prezzo di Borsa nel giorno in cui si farà il deposito.

Le offerte per questa impresa, accompagnate dal certificato di deposito, saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 230 oltre quelle per la tassa di Registro.

Spezia, 20 settembre 1870.

Il Sottocommissario di marina ai contratti
G. S. CANEPA.

3056bis

Estratto.

La mattina del sei ottobre 1870, a ore undici antimeridiane, e sulle istanze dei coeredi del fu signor Zaccaria Arata, avanti l'eccellentissimo signor cancelliere della pretura del quarto mandamento di Firenze, sarà proceduto al secondo incanto ed in due lotti col dibasso del dieci per cento dei due seguenti stabili spettanti alla eredità del fu Zaccaria Arata, cioè:

Una bottega con annessi posta in Firenze, in via dei Calzaioli, sotto lo stabile di n. 7, ed

Una casa posta in Firenze, in via Borgo San Niccolò, marcata dal numero stradale 69, sul prezzo stabilito dalla perizia dell'ingegnere signor cav. Francesco Petrini del 14 ottobre 1869, registrata in Firenze il giorno medesimo, reg. 24, foglio 43, n 9256, con L. 1 10, e così quanto al primo lotto sul prezzo ridotto di lire 27,855 e cent. 90, e quanto al quinto lotto sul prezzo ridotto di lire 6,169 e centesimi 50, coi patti e condizioni riportati nel primitivo bando di vendita del 21 gennaio 1870, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e depositato nella cancelleria suddetta.

Li 20 settembre 1870.

3047 E MANZUOLI.

Avviso.

Il dopopranzo del 29 luglio decorso, in Volta San Pasquale di Anguillara di questo distretto, galleggiante sulle acque dell'Adige fu scoperto il cadavere di una donna affogata, ritenuta di condizione villica e dell'età di anni 30, della quale dannosi li seguenti connotati:

Statura di piedi 4 3|4 (metri 1 73 circa), corporatura bene complessa, nutrizione buona, capelli di tinta nerastra, fronte ampia, occhi castagni, naso alquanto stiacciato, bocca negolare, denti sani, mento leggermente retratto. Orecchie forate, ma senza orecchini.

Non potè rilevarsene la casuazione a motivo dello stato di secondo grado di putrefazione in che trovavasi.

Indossava una camicia bianca di canapa; una gonna di canapa color turchino a righe rosse, senza tasche; un corpetto di bambagina a scacchi.

Non portava nè calze nè scarpe, ed in entrambe le dita annulari aveva infilato un cerchietto di ferro.

Essendo finora riescite senza effetto le pratiche ed indagini che si eseguirono per rilevare chi fosse l'estinta, si invitano tutti coloro che ne potessero aver notizie a comunicarle a questa pretura o direttamente o col mezzo delle proprie autorità.

Il presente per tre volte diverse sarà pubblicato ed inserito nel foglio ufficiale del Regno, e nel giornale di Padova.

Dalla R pretura.
Conselve, 3 settembre 1870.

Il R. pretore
ROSA.

3010 F. SALSILLI, canc.

Informazioni per dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Genova con decreto del 9 scorso luglio mandò assumersi giurate informazioni per provare l'assenza di Michele e Giovanni Battista fratelli Gomez di Giovanni, e ciò ad instanza di detto Giovanni Gomez loro padre, residente in Recco, ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 30 scorso giugno.

2518 A. RICCI proc. sost. PAGLIETTINI.

Editto.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Ercole Tinti che è stata destinata una nuova verifica per la mattina del dì 24 settembre corrente a ore dodici meridiane.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 21 settembre 1870.

3064 U. LIVERANI, vicecanc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio, con sentenza proferita il 15 stante, registrata con marca da lire 1 10, ha sulle di lui istanze dichiarato aperto il fallimento di Giovanni Battista del fu Luigi Boncompagni, negoziante di grani, domiciliato alle Ville Guadagni, presso Monterchi, riservandosi di determinare l'epoca alla quale sarebbesi dovuta retrotrarre la cessazione dei pagamenti, ha nominato il signor Antonio Gressi, possidente domiciliato alla Casina, presso Monterchi, in sindaco provvisorio al fallimento stesso; ha delegato alla procedura del fallimento il giudice signor avv. Giuseppe Brigidi, dovendolo in ogni caso di legittimo impedimento surrogare il giudice signor avv. Girolamo Giondini; ha ordinato l'apposizione dei sigilli a tutti i libri, carte, magazzini, banchi, portafogli ed effetti mobili del fallito; ha destinato la mattina del dì quattro ottobre 1870, a ore 10, per l'adunanza dei creditori, da seguire nella Camera di consiglio di detto tribunale, per l'oggetto di procedere alla nomina di uno o più sindaci definitivi, ed ha dichiarato prelevabili con privilegio dagli assegnamenti del fallimento le spese tutte della sentenza stessa e successive.

Dal tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio.

Li 17 settembre 1870.

3041 PAOLO SANDRELLI, canc.

Estratto di bando venale.

In esecuzione della sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze il 21 giugno 1870, registrata a forma di legge, ed in seguito all'ordinanza del signor presidente dello stesso tribunale del 12 settembre corrente, la mattina del dì undici novembre prossimo, a ore 10, alla pubblica udienza del tribunale medesimo (prima sezione civile), sulle istanze del signor Pietro Salari, rappresentato dal dottor Giuseppe Belli, verranno esposti all'incanto ed in tre lotti distinti le infrascritte tre case spettanti alla signora Maria Elisabetta Venturini vedova Ceccatelli, cioè:

Primo lotto.

Una casa di libera proprietà posta in via Borgo Allegri, segnata di n. 77, composta di cinque piani e di numero tre cantine in volta, rappresentata al catasto della comunità di Firenze in sezione B dalla particella di n. 781, articolo 647, con rendita imponibile di lire catastali 355 67.

Secondo lotto.

Altra casa in detta via Borgo Allegri, segnata di n. 89 livellare, dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, composta di quattro piani, cantine, ecc., rappresentata al catasto suddetto in sezione B dalla particella di n. 787, articolo 653, con rendita imponibile di lire catastali 258 78.

Terzo lotto.

Altra casa posta nella istessa via Borgo Allegri, segnata di n. 93 livellare, della comunità di Gavorrano, composta di 4 piani, cantine, ecc., rappresentata al catasto suddetto in sezione B dalle particelle di n. 788 e 789, sopra articolo di stima di n. 654, con rendita imponibile di lire catastali 260 87. Sopra queste tre case fu imposto per l'anno 1869 un tributo diretto verso lo Stato di lire 325 39.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 12,231 50 per la prima di dette case, di lire 8920 per la seconda al netto del canone di lire 131 20 da corrispondersi all'arcispedale di Santa Maria Nuova dominio diretto, e di lire 15,939 11 per la terza al netto del canone di lire 39 34 dovuto alla comunità di Gavorrano, quali due canoni rimarranno a carico del compratore o compratori, unitamente ai laudemi di passaggio, alle recognizioni in dominum e ad ogni altra spesa a forma di legge; la liberazione avrà luogo a vantaggio del maggiore offerente e con le condizioni di che nella sentenza suddetta e nel relativo bando del 20 settembre 1870, esistente nella cancelleria di questo tribunale.

Avvertesi che colla sentenza predetta è dichiarato aperto il giudizio di graduazione dei creditori Venturini ai quali è stato assegnato il termine di giorni trenta ad aver prodotte in questa cancelleria le domande di collocazione unitamente ai titoli giustificativi, e che alla istruzione del giudizio di graduazione è stato delegato il giudice Lorenzo Bonci.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 20 settembre 1870.

Il cancelliere
3049 GALLINA, proc. capo.

Estratto di bando.

A istanza del signor Lorenzo Socci, rappresentato dal dottor Genesio Ballerini, nella mattina del 28 ottobre 1870 avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze sarà proceduto all'incanto pubblico sul prezzo di lire italiane 6876, di una casa che si espropria a carico del signor Enrico Bronzuoli di Firenze, posta in questa città in via del Leone, già via Nuova da San Frediano, segnata di numero comunale 26, descritta all'estimo in sezione D, particella 339, articolo 174, con rendita imponibile di lire 68 56, per liberarsi al maggiore offerente.

Ogni attendente dovrà fare il deposito del decimo del prezzo e di lire cinquecento per spese approssimative della vendita che sono a carico del liberatario.

Il prezzo e frutti sono distribuibili in graduatoria che è stata aperta con ordine ai creditori iscritti di comparirvi.

3060 Dott. BALLERINI.

Editto.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Baldassarre e Vincenzo Riandi, i crediti dei quali sono stati verificati e giurati, che è stata destinata la mattina del dì 21 settembre 1870, a ore dieci, per la loro convocazione in questa cancelleria all'oggetto di deliberare sul concordato, e su quanto altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, ff. di tribunale di commercio.

Firenze, li 21 settembre 1870.

3063 U. LIVERANI. vicecanc.

CONVITTO CANDELLERO.

TORINO — VIA SALUZZO, N. 33.

26° anno d'esercizio.

Col 2 prossimo novembre si riaprirà il corso preparatorio agli Istituti militari ed alla Regia Scuola di Marina e si comincieranno le scuole tecniche ed il 1° anno d'istituto tecnico. 3043

Diffida.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia che egli paga a pronti contanti tutto quanto acquista per uso proprio, con meno che l'importare dei generi lavorati sui propri terreni o consegnati all'Amministrazione per causa di lavori pendenti in conto proprio e di persone dal medesimo rappresentate.

Diffida perciò per ogni contrario asserto, in quanto più specialmente valer potesse per altri ad acquistarsi credito.

3056 AVV. ETTORE PAPINI.

Avviso. 3055

La contessa Barbara Aldobrandini previene il pubblico che intende valersi delle disposizioni delle veglianti leggi in materia di caccia verso coloro che senza un suo speciale permesso si introducessero nei suoi possessi situati nelle comunità di Campi, Montemurlo e Prato, ecc.

Addì 20 settembre 1870.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

In conformità delle veglianti disposizioni legislative si fa noto che il signor Santi Jatti, tutore dei minori Giuseppe, Vittorio, Santi e Maria del fu Giovan Battista Palazzeschi, dimoranti al Poggiolo in comune di Pieve Santo Stefano, nel 26 agosto prossimo passato accettava per conto ed interesse dei detti minori, con benefizio d'inventario l'eredità ad essi testata dal signor Paolo Palazzeschi zio paterno, morto nel 28 maggio 1870.

Dalla cancelleria della pretura di Pieve Santo Stefano.

Li 18 settembre 1870.

3061 R. BALDOCCI, canc.

Notificanza di sentenza.

Ad instanza di Palmira Prato moglie di Francesco Alloisio, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 14 luglio 1869, il R. tribunale civile di Torino con sentenza del 1° agosto 1870 dichiarò l'assenza del detto Francesco Alloisio, già residente a Leynì, e mandò la medesima notificarsi e pubblicarsi giusta l'art. 23 del Codice civile italiano.

Torino, 17 agosto 1870.

2674 CROSETTI sostituto SCOTTA.

Notificazione.
Eredità beneficiata.

Sotto dì undici settembre cadente, avanti il sottoscritto cancelliere del secondo mandamento di Pistoia, il signor Balducci dottor Giustino, possidente domiciliato a Vico Pisano (Pisa), dichiarò di accettare con benefizio di legge e di inventario l'eredità relitta dal fu Pietro Nigiotti, già dimorante fuori Porta Carratica (Pistoia), e ciò non tanto nella sua qualità di erede nominato con testamento olografo, dal Nigiotti suddetto, come ancora a nome ed interesse degli altri coeredi.

Dalla cancelleria del mandamento suddetto.

Li 20 settembre 1870.

3058 MATTEI GIOVANNI, canc.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data delli 22 marzo 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Esporlatu e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia. (*Continuazione e fine, vedi n. 257*).

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura e di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
			Riporto . .	15 45 »	3306 92		
13	Usai Antonio, Maria, Isidoro, Giovanna, Rosalia fu Giovanni, Usai Giovanni, Antonio, Giovanni, Alvaro, Salvatore fu Raimondo.	S'orto s'urpe . . .	Ghiandifero	1 05 »	247 65	Tramontana, chiesa parrocchiale di Burgos, compenso n. 7, mediante la pubblica strada da Bono a Bonorva. — Levante, Tilloca Pietro e fratelli, compenso n. 14, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, col rio Mannu de Montes che è limite territoriale con Illorai. — Ponente, Nieddu Antonio e altri, compenso n. 12, mediante retta determinata da termini.	Servitù nessuna. Strada metà compresa da cui ha l'accesso.
14	Tilloca Pietro Martino Giuseppe frat.	Idem	Idem	2 22 »	518 64	Tramontana, chiesa parrocchiale di Burgos, compenso n. 7, mediante la pubblica strada da Bono a Bonorva. — Levante, Lai Murtinu Margherita ed altri, compenso n. 16, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, Tiana Giovanni Maria ed altri, compenso n. 15, mediante fosso scolatore e col rio manna de montes che è limite territoriale con Illorai. — Ponente, Usai Antonio ed altri, compenso n. 13, mediante retta determinata da termini.	Idem
15	Tiana Giovanni Marra Michele, Tiana Peigotto Callisto, Marteddu Muleddu Giovannico.	Pischinale	Idem	3 88 »	846 78	Tramontana, Tilloca Pietro e fratelli, compenso n. 14, mediante fosso scolatore. — Levante, Lai Murtinu Margherita ed altri, compenso n. 16, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, Zedda Giovanna Maria, compenso n. 18, mediante retta determinata da termini. — Ponente, col rio manno de Montes che è limite territoriale con Illorai.	Col dritto di passo tra i n. 16 e 17 il cui limite è asse della strada. A favore del pubblico il 15 ed il 18 dovranno lasciare fra l'uno e l'altro strada di 3 metri per accedere al rio onde abbeverare bestiame.
16	Lai Murtinu Margherita, Virdis Lou Nicolò, Lai Manchinu Antonio Pasquale.	Idem	Idem	3 28 »	730 36	Tramontana, Tilloca Pietro Martino e Francesco, compenso n. 14, mediante retta determinata da termini. — Levante, chiesa parrocchiale di Burgos, compenso n. 7, Ruiu Lene Luigi, compenso n. 6, mediante pubblica strada da Bono a Bonorva. — Mezzogiorno, Nieddu Pasquale, compenso n. 17, mediante retta determinata da termine. — Ponente, Tiana Giovanni Maria, compenso n. 15, mediante retta determinata da termini.	Strada metà compresa a favore del pubblico; il 16 ed il 17 dovranno lasciare tra l'uno e l'altro strada di 3 metri per accedere al rio.
17	Nieddu Pasquale Michelangelo Salvatore fratelli.	Idem	Idem	2 04 »	423 39	Tramontana, Lai Murtinu, compenso num. 16, mediante retta determinata da termini. — Levante, Ruiu Lene Luigi, compenso n. 6, mediante la pubblica strada da Bono a Bonorva. — Mezzogiorno, comune di Bono, compenso n. 19, mediante retta determinata da termini. — Ponente, Zedda Giovanna Maria, Grazia e fratelli, compenso n. 18, mediante retta determinata da termini	Il 16 ed il 17 dovranno lasciare tra l'uno e l'altro strada di 3 metri per accedere al rio. Strada metà compresa da cui ha accesso.
18	Zedda Giovanna Maria Grazia e Giovanni Antonio fratelli e sorelle.	Idem	Idem	3 71 »	840 78	Tramontana, Tiana Giovanni Maria, compenso n. 15, mediante retta determinata da termini. — Levante, Nieddu Pasquale Michelangelo, compenso n. 17, mediante retta determinata da termini — Mezzogiorno, comune di Bono, compenso n. 19, mediante fosso scolatore. — Ponente, col rio manno de Montes che è limite territoriale di Illorai.	Il 18 ed il 15 dovranno lasciare tra l'uno e l'altro strada di 3 metri per accedere al rio Colla servitù attiva di passo sulla strada tra i numeri 16 e 17.
19	Comune di Bono	Idem	Idem	14 87 »	3457 20	Tramontana, Zedda Giovanna Maria, compenso n. 18, Nieddu Pasquale e fratelli, compenso n. 17, mediante fosso scolatore e rette determinate da termini. — Levante, colla pubblica strada da Bono a Bonorva che è limite coi compensi n. 2, 3, 4, 5. — Mezzogiorno, comune di Esporlatu, terreni ademprivili rimasti al comune mediante rette determinate da termini. — Ponente, col rio manno de Montes che è limite territoriale con Illorai.	Nessuna servitù. Strada metà compresa da cui ha accesso.
20	Comune di Esporlatu	Eri mangianu, potiola, su ortu ladorza Achilleezzu, Coilarza Piga, sa Ortu Giangi ronimi Lerretore Saltione saveta sa era su Bessighe sos buddigros sabba sa figu, paone su carcarzu.	Idem	356 11 04	93344 28	Tramontana, coi terreni ademprivili di Burgos, terreni assegnati alla Società delle Ferrovie Sarde mediante rette determinate dai capisaldi Badu ladu e fontana Olieri; la Società affronta da Badu ladu a Ledda Mazzas d'Orvora da mazzas d'orvoros a fontana Olieri affronta il comune di Burgos fontana Olieri e Fruschioso, Fruschiosu e scala sa serra. — Levante, coi terreni privati di giurisdizione del comune di Burgos mediante la retta determinata dai capisaldi, scala sa serra, nodu su carralzu, Iufurcadura de caminos. — Mezz., coi terreni ademprivili di Esporlatu, lotto B, assegnati alla Società delle Ferrovie Sarde mediante rette determinate dai capisaldi Ischina de Antoni Sirigu, La nua de muralaoas, Ischina muralunas, Ischina sos baddigros, sa ortu sa era. — Ponente, coi terreni ademprivili di Illorai, lotto A, assegnati al comune mediante l'andamento del rio manno de Montes, comune di Bono, compenso n. 19, mediante rette determinate da termini. Fara don Giuseppe, compenso n. 2, Ru Clemente, compenso n. 1, mediante strada da Bono a Bonorva per un tratto e rette determinate da termini a raggiungere la retta fra Badu ladu e fontana Olieri che limita con Burgos a tramontana.	Si ha l'accesso per mezzo della strada da Bono a Bonorva.
		Bortiocoro sa pira irde sa Maddalenedda Mazzau, Pedru Cannas messa Paolo addigra Tomasone, le turchi s'iscra longa, Lacintura pala maxia su congiadu manno Giovanni luzzo Pattos Chinattos Banzas Nipizziniu.	Aratorio	237 61 02	39342 »	*Salto di Bortiocoro* — Tramontana, coi terreni privati di Burgos mediante l'andamento del rio Malieu a partire da su nodu di Pira Ilde. — Levante, coi terreni ademprivili di Esporlatu, lotto B, assegnati alla Società delle Ferrovie Sarde mediante la retta determinata dai capisaldi Nuraghe anzos, sa Tanchitta, Pirastu Ruiu. — Mezzogiorno, coi terreni privati di Illorai mediante retta determinata dai capisaldi Fontana pizziuna, Montiogu su liddadu, Arzola su lidadu, sa Ucca de Pedru Pes. — Ponente, coi terreni privati di Ortu Giovanni Giuseppe, Contone Biagio, Contone Giuseppa vedova Fiore, Tedde Antonio, Carta Antonio eredi di Campu Antonio, Nieddu Giuseppe eredi Ru Sisinnio mediante linee determinate dai punti sa ucca de Pedru Pes sa Trenca da iaga, sa ucca de Pedru Pisanu, su nodu de Michele Fadda.	
			Totali . .	640 22 06	143058 »		

Il Direttore tecnico: N. BOZINO

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta